



COMUNE DI TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 28.10.2017

OGGETTO: ART. 48 BIS DELLO STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA. CONFERMA RECESSO CONVENZIONE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE CON UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventotto** del mese **di ottobre** alle ore **10:30** nella sede comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. Matteo Mastrini

Partecipa:

Presenti	Assenti	Partecipanti
X		Toni Giuseppe
X		Toni Amerigo
X		Battaglia Giampiero
X		Franchetti Dhebora
X		Petrucci Claudio
X		Maneschi Marco
X		Vannini Alessandro
X		Malpezzi Elisabetta
X		Borrini Maria Gabriella
X		Biondi Nello

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Luca Lazzarini

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Biondi Nello, Petrucci Claudio.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 30.06.2017 con la quale veniva di recedere dalla funzione associata di Polizia Municipale gestita dall'Unione Comuni Montana Lunigiana;

Considerato l'art. 48 bis dello statuto dell'Unione che testualmente recita:

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'esercizio di una o più funzioni elencate all'art. 6, non prima di un anno dalla data di conferimento della funzione all'Unione.

2. La manifestazione di volontà di recedere dalla funzione deve avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio comunale del Comune che intende recedere da una o più funzioni assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere dalla funzione, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso dalla funzione, trascorsi non meno di 30 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti, e al Presidente della Giunta Regionale.

4. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 5. Il responsabile del servizio interessato al recesso, entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso dalla funzione predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente dalla funzione.

5. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso dalla funzione.

6. Se la convenzione non è sottoscritta entro 3 mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. L'esito dei lavori del collegio è sottoposto all'organo esecutivo dell'Unione, le cui determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

7. In caso di recesso dalla funzione:

a) obbligazioni: il Comune receduto dalla funzione rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui

al comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 5. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto dalla funzione ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. E' escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Lunigiana. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso ritornano nella disponibilità del Comune. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

c) personale: il personale distaccato, comandato o trasferito presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza.

d) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso dalla funzione del Comune.

8. In deroga alle norme di cui al presente articolo, il Comune e l'Unione possono disciplinare il recesso dalla funzione con convenzione che deve essere approvata dai rispettivi consigli;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana n° 16 del 09.08.2017 ad oggetto: “ ART. 48 BIS DELLO STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA - RECESSO DALLA FUNZIONE ASSOCIATA DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TRESANA N. 18 DEL 30.06.2017”;

Rilevato che con detta deliberazione l'UCML prende atto della volontà del Comune di Tresana di recedere, ai sensi dell'art. 48 bis dello statuto della stessa Unione, dalla gestione associata della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale e, nel contempo propone all'Ente recedente, a titolo di iniziativa per favorire la permanenza dello stesso entro la gestione associata della suddetta funzione presso l'Unione, di assicurare l'impegno dell'Unione di Comuni ad effettuare delle riflessioni, cercando di comprendere e di superare le cause del disagio vissuto dai Comuni, portando al superamento delle criticità e cercando di apportare dei correttivi e dei miglioramenti che consentano di ridisegnare il modello gestionale della funzione di polizia municipale;

Visto il documento di cui sopra, a firma del Presidente dell'UCML, protocollo n° 5055/1.15 del 21/08/2017 acquisito al protocollo dell'Ente in data 22.08.2017 al n° 3805/1.1;

Considerato che nonostante i buoni propositi manifestati dall'UCML attraverso i suoi organi istituzionali, nessuna riflessione e nessun confronto è avvenuto tra i vari soggetti interessati sul tema in discussione e che pertanto nulla è concretamente cambiato nella gestione associata della funzione di polizia municipale;

Ritenuto pertanto di confermare la decisione assunta con deliberazione di C.C. n° 18 del 30.06.2017, fermo restando che questa Amministrazione è disponibile ad ogni futuro confronto sul tema della gestione associata della funzione di polizia municipale così come su qualsiasi altro argomento riguardante la gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni da parte dell'Unione;

Visto l'art. 48 bis comma 7 dello Statuto dell'Unione che disciplina i rapporti tra il Comune che recede e l'UCML per quanto concerne le obbligazioni già assunte, i rapporti patrimoniali, il personale e la gestione dei procedimenti su istanza dei cittadini ;

Visto altresì, il comma 8 del predetto articolo 48 bis che dà facoltà al Comune che recede ed all'Unione di disciplinare i loro rapporti conseguenti al recesso dalla gestione associata mediante apposita convenzione, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 7;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del relativo servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso

Con voti favorevoli n. 9, n. 2 contrari (Biondi e Malpezzi);

DELIBERA

-Di confermare la decisione assunta con propria deliberazione n° 18 del 30.06.2017, esecutiva, in ordine al recesso dalla gestione associata della funzione dei polizia municipale da parte dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana;

-Di dare atto che la definizione dei rapporti tra il Comune di Tresana e l'UCML conseguenti al predetto recesso avverrà con le modalità di cui all'art. 48 bis comma 7 dello Statuto dell'Unione, fatta salva la facoltà di concordare con la stessa Unione diverse modalità ai sensi del citato articolo 48 bis comma 8;

-Di comunicare la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.48 bis dello Statuto dell'Unione, al Presidente dell'Unione per gli adempimenti previsti.

Il Consiglio Comunale

Stante l'urgenza di dar corso agli adempimenti del presente atto, con separata votazione con voti favorevoli n. 9, n. 2 contrari (Biondi e Malpezzi);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000.

Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000:

Parere di regolarità contabile tecnica

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Tresana, li 28.10.2017

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata in data odierna la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Tresana, li 30.10.2017

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che, la presente deliberazione:

X è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30.10.2017 al 14.11.2017 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 28.10.2017;

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. 10.08.200, n. 267).

Tresana, li 14.11.2017

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini